



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo



**Allegato 1)**

**CUP: E66C18001440007**  
**Id. proposta: AIM1812923**  
**linea di attività: attività 1)**

**Area di specializzazione SNSI: AGRIFOOD**

**1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1**

<b>Settore concorsuale:</b>	<b>12/G1 Diritto penale</b>
<b>Dipartimento</b> <i>(sede operativa dell'attività di ricerca)</i>	Dipartimento di Giurisprudenza
<b>Lingua straniera</b>	inglese e tedesco
<b>Specifici requisiti di ammissione</b>	Dottorato di ricerca su tematiche attinenti al settore scientifico-disciplinare interessato
<b>Settore scientifico-disciplinare (profilo)</b>	<b>IUS/17 Diritto penale</b>
<b>Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare:</b>	<b>12 (dodici).</b> In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"
<b>Periodo obbligatorio fuori sede</b>	<b>12 mesi</b>
<b>Descrizione delle attività previste:</b>	
<p>Si intende articolare la ricerca in tre versanti, concernenti rispettivamente: le tecniche di tipizzazione degli illeciti alimentari nel solco dell'anticipazione della soglia di tutela penale; la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche; la proiezione di ciascuno dei due anzidetti profili in una dimensione sovranazionale.</p> <p>Sul primo versante, ci si propone di indagare i rapporti tra le categorie del danno, del pericolo e del rischio, riflettendo sulle relazioni intercorrenti tra le fattispecie poste a tutela della salute del consumatore e quelle a presidio, più a monte, della sicurezza alimentare.</p> <p>Per tal via si intende scandagliare i profili problematici che attualmente connotano il sistema punitivo in oggetto, in cui l'uso distorto da parte del legislatore di eterogenee tecniche di tipizzazione dà adito a strumentali sovrapposizioni nella prassi applicativa di fattispecie dagli incerti confini operativi; correlativamente si intende riflettere sui meriti e sulle criticità delle proposte di riforma in cantiere, nella prospettiva di fornire un contributo alla costruzione di un quadro di opzioni politico-criminali "a scalare", finalizzate a calibrare la reazione sanzionatoria in rapporto alla gravità empirico-criminologica e al grado di offensività delle condotte da reprimere.</p> <p>Sul punto si segnalano, tra gli altri, i seguenti specifici profili di interesse: la controversa rilevanza penalistica del principio di precauzione, che trova un terreno di elezione nella produzione e commercializzazione degli OGM; la problematica figura del "disastro", rispetto alla quale si può registrare un percorso "evolutivo" che va dalla tradizionale ipotesi di disastro innominato ex art. 434 c.p. al neo-introdotta disastro ambientale ex art. 452 quater, fino ad approdare astrattamente ad un'ipotesi di "disastro sanitario" come quella prospettata per la materia agro-alimentare dal disegno di legge prima menzionato.</p> <p>Sul secondo versante, insorge la questione dell'adattamento del paradigma punitivo delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001 al complesso settore dei food crimes, sulla scorta della proposta avanzata nel disegno di legge anzidetto di estensione della responsabilità da reato degli enti alla materia in esame.</p> <p>Al riguardo, anzitutto rileva il tema cruciale della difficoltà di concreta applicazione del suddetto paradigma al tessuto economico italiano che, diversamente dalla realtà nordamericana da cui il legislatore del 2001 ha mutuato la filosofia dei compliance programs, è costituito in prevalenza da imprese di medio-piccole</p>	



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo



dimensioni; tale questione si pone in modo paradigmatico nella prospettiva di un'auspicabile estensione del sistema di responsabilità in parola al settore degli illeciti alimentari, atteso che la filiera agro-alimentare si caratterizza tipicamente per le ridotte dimensioni del suo modello imprenditoriale (piccole aziende locali, agricole e manifatturiere, specializzate nel Made in Italy).

Più in generale, poi, va affrontato il nodo centrale della definizione dei contenuti di un'inedita colpa dell'ente per cattiva gestione del "rischio alimentare". L'arduo problema del riempimento contenutistico del canone ascrittivo della colpa di organizzazione – che insorge sul piano generale relativamente al paradigma punitivo ex d.lgs. 231 – si evidenzia in modo ancora più problematico con riferimento all'estensione della forma di responsabilità in commento agli illeciti agro-alimentari; la dispersione degli obblighi di sicurezza alimentare in una congerie frammentata di leggi speciali e fonti sovranazionali rende infatti particolarmente difficoltosa la formulazione di standard cautelari idonei ad orientare l'ente in sede di predisposizione dei modelli di gestione del rischio alimentare.

Sul terzo ed ultimo versante, occorre rapportarsi alla possibilità che i predetti accordi commerciali CETA e TTIP, pur mirando a promuovere il rilancio della crescita economica mediante l'agevolazione degli scambi commerciali, si traducano di fatto in una politica di "liberalizzazione senza regole", il cui impatto negativo si rifletterebbe in modo esponenziale proprio nel settore agro-alimentare.

Atteso che nei paesi d'oltreoceano vigono standard qualitativi spesso meno rigorosi rispetto a quelli cui sono sottoposte le industrie agro-alimentari nell'UE, sussiste il rischio concreto che detti accordi diano ingresso nel territorio dell'Unione a prodotti non rispettosi di adeguati parametri di sicurezza alimentare.

Sul punto emergono nell'ottica penalistica i due seguenti profili di interesse.

Anzitutto viene in rilievo, per le potenziali ricadute sulla valenza penalistica del principio di precauzione, la complessa questione degli OGM, rispetto ai quali la politica di self restraint tradizionalmente assunta dall'UE potrebbe subire un mutamento di passo per effetto di questi accordi di libero scambio.

Inoltre, insorge la necessità di tutelare i consumatori dagli abusi che le multinazionali straniere potrebbero porre in essere commercializzando nell'ambito dell'UE prodotti non a norma. Con specifico riferimento al nostro ordinamento ciò comporta in particolare l'esigenza di definire i limiti spaziali della responsabilità amministrativa da reato degli enti: nella prospettiva di un'auspicata estensione del d.lgs. 231 alla materia dei reati agro-alimentari, insorge la questione – resa di difficile soluzione dal silenzio del legislatore del 2001 sul punto – dell'applicabilità della disciplina in commento ai reati commessi sul territorio nazionale dalle società commerciali con sede principale all'estero e operanti su scala sovranazionale.

In conclusione, preme sottolineare che, ai fini della concreta praticabilità di un siffatto piano operativo, connotato dall'anzidetta varietà e complessità di linee di indagine, ci si impegna nel reclutamento di personale che abbia maturato un bagaglio di competenze e conoscenze sui temi delle tecniche di anticipazione della tutela penale nonché della responsabilità punitiva delle persone giuridiche; bagaglio che poi possa essere messo a frutto in un terreno di frontiera come quello dei food crimes.

Sotto il profilo metodologico si intende sviluppare la ricerca in oggetto avvalendosi della comparazione giuridica quale strumento privilegiato di indagine.

Nello specifico, ci si propone di sviluppare un confronto tra sistemi di Civil law e Common law.

Sul primo fronte si chiede l'autorizzazione allo svolgimento di un periodo di ricerca della durata di nove mesi in Germania nelle sedi del Max Planck Institut e dell'Albert Ludwig Universität di Friburgo: la tradizione giuridica tedesca rappresenta un punto di riferimento per tutti gli ordinamenti che, come il nostro, gravitano nell'area di Civil Law e le sedi anzidette costituiscono un punto di riferimento indiscusso nel panorama internazionale, anche per gli studiosi di diritto penale del nostro Dipartimento che ivi hanno trascorso ripetuti soggiorni di ricerca.

Sul secondo fronte si propone lo svolgimento di un soggiorno della durata di sei mesi negli Stati Uniti presso la New York University, dotata di un centro di ricerca di eccellenza in tema di corporate criminal liability. Qualora non fosse possibile svolgere il periodo di mobilità al di fuori del territorio europeo o l'accesso a quest'ultimo centro di ricerca non venisse comunque autorizzato, si propone quale valida alternativa il Regno Unito:

questo paese rappresenta sul territorio europeo il principale esponente dei sistemi giuridici afferenti all'area di Common Law e, nello specifico, con le sedi della Queen Mary University e dell'IALS di Londra si è avuto



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

modo di instaurare una collaudata collaborazione scientifica (da ultimo, nell'ambito del Progetto "Preparing the environment for the EPPO" – Hercule III 2014-2020, OLAF-2015-3107).

***Declaratoria 12/G1: DIRITTO PENALE***

Il settore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alla potestà punitiva dello Stato, con particolare riferimento alla teoria generale del reato e della pena, ai delitti ed alle contravvenzioni previsti dal codice penale e dalla legislazione speciale. Gli studi attengono, altresì, al diritto penale militare, alle diverse articolazioni del diritto penale concernente le attività economiche, alla legislazione penale minorile, nonché alla criminologia per quanto riguarda gli aspetti di più immediata rilevanza giuridica.